

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE TIPO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (art. 198 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

CAPO III - RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

ART. 12 - COLLOCAZIONE E GESTIONE DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI E RELATIVO ALLESTIMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di collocare e di imporre la collocazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani all'interno di aree private, adottando sistemi domiciliari di raccolta (c.d. "porta a porta"), per tutte le utenze o solo per le utenze non domestiche che producono quantità di rifiuti urbani significativamente superiori a quelle di un utenza domestica media (utenze "specifiche"); a tale riguardo l'Amministrazione comunale si riserva di redigere, mediante specifici atti amministrativi anche ordinatori, specifiche disposizioni e norme comportamentali per il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e per l'esposizione su strada dei contenitori (o di sacchi) nei giorni di raccolta e per la ricollocazione dei contenitori all'interno degli stabili o pertinenze condominiali dopo le raccolte stesse.

2. Il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo, di consentire il posizionamento dei contenitori per rifiuti all'interno degli stabili, negli spazi ritenuti idonei da parte del Gestore del servizio, nei nuclei abitati per i quali è prevista la raccolta domiciliare. L'utilizzo dei cortili a parcheggio condominiale o altro uso comune non esime da tale obbligo.

3. Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori posizionati in aree private, il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal Gestore del servizio sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza e di riporli all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta. La collocazione dei contenitori da svuotare deve avvenire in modo tale da presentare le impugnature dal lato di presa da parte degli operatori e non rivolte verso muri, cancellate, siepi ecc.

4. Nel caso in cui l'esposizione all'esterno dei contenitori non avvenga a cura degli utenti, ma ad opera del Gestore del servizio, secondo modalità e criteri concordati con il Gestore del servizio, la proprietà e/o l'Amministrazione dello stabile deve consentire l'accesso alle aree private al Gestore del servizio stesso o, in alternativa, garantire, a proprie spese, la movimentazione dei contenitori secondo quanto stabilito al comma precedente. In questi casi vanno valutate le implicazioni in termini di sicurezza (rischio interferenziale) e le relative responsabilità in caso di ingresso con automezzi.

5. Nel caso in cui sia previsto il conferimento in sacchi a perdere da parte di ciascuna utenza, questi dovranno essere posizionati su suolo pubblico sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza, fronte numero civico della porta di ingresso o del passo carraio, in orari stabiliti dal Comune e comunicati dal Comune o dal Gestore del servizio.

6. L'amministratore del condominio è tenuto a far osservare le disposizioni dell'Amministrazione Comunale e del Gestore del servizio ai singoli condomini. Gli utenti rispondono in solido, salvo comprovata esclusione di responsabilità o individuazione delle responsabilità del singolo utente, dell'asportazione o del danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti a loro affidati. Analogamente il condominio, in solido tra i condomini, risponde per eventuali inosservanze delle norme di conferimento previste dal presente regolamento, ad esempio la non corretta differenziazione dei rifiuti, salvo che vengano accertate responsabilità individuali.

7. Il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori, l'igienizzazione degli stessi e la frequenza di raccolta sono determinati dal Comune, in relazione alla specifica frazione di rifiuto da raccogliere.

8. Nelle nuove edificazioni devono essere previste apposite aree di pertinenza private, recintate, destinate al posizionamento dei contenitori, facilmente accessibili dagli operatori del Gestore. Negli edifici esistenti, in caso di mancanza di idonei e sufficienti spazi per il collocamento dei contenitori, tali aree devono essere realizzate

modificando aree di pertinenza condominiale destinate a verde o ad altri usi, conformemente a quanto previsto dal Regolamento edilizio e gli spazi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- devono risultare facilmente accessibili, preferibilmente a confine con le strade di accesso e comunque il più possibile vicino agli accessi diretti su strada al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti e la movimentazione dei contenitori;
- la superficie deve essere piana e preferibilmente pavimentata e deve essere priva di barriere architettoniche onde consentire l'accessibilità ad utenti su sedia a ruote;
- lo spazio interno di manovra deve essere adeguato alla movimentazione dei contenitori;
- il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo, al passaggio nelle stesse pertinenze dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.

9. I contenitori della frazione organica e del rifiuto indifferenziato non devono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi o a confine con aree verdi di esclusiva pertinenza delle unità abitative.

10. Nei casi in cui l'utenza non disponga di cortile condominiale, o sussista l'impossibilità tecnica di collocazione in area privata recintata, i contenitori, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune, potranno essere posizionati su suolo pubblico o su aree private a contatto con il suolo pubblico. Nel caso di cui al punto precedente i contenitori saranno posizionati su superfici pavimentate ed appositamente delimitate tramite segnaletica orizzontale. I contenitori saranno dotati di chiave, fornita dal Gestore, che alla cessazione dell'utenza dovrà essere riconsegnata. Nell'allestimento delle piazzole si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo al movimento dei disabili.

11. La localizzazione dei suddetti contenitori posti permanentemente a bordo strada, sia perché corrispondenti al caso di cui al comma precedente, sia perché a servizio della raccolta stradale, è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli stabiliti dal Codice della Strada. Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata di norma una distanza di circa metri 2 in orizzontale rispetto a finestre ubicate al piano terra o in seminterrati.

12. In aree periferiche, a bassa densità di utenze, con difficoltà di accesso o con presenza di utenze non residenti, l'Amministrazione Comunale, in accordo con il Gestore dei servizi, può prevedere, anche in un Comune con raccolta organizzata prevalentemente con modalità domiciliare, la formazione di aree di conferimento stradali denominate "ecoisole", al servizio di una o più utenze e collocate in modo da avere bassa vulnerabilità rispetto all'immissione di rifiuti da parte di terzi.

13. Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti ed inoltre: - distanza minima di metri 10 dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano o altre fonti di materiale infiammabile; - distanze opportune dalle cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e delle centraline telefoniche.

14. Nel caso di contenitori posti permanentemente a bordo strada, fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono posizionati i cassonetti, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti. Gli oggetti o i veicoli che si trovano in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata, oltre all'applicazione nel caso di specie, della sanzione pecuniaria a carico del responsabile.

15. E' vietato agli utenti o a qualsiasi persona lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare all'Amministrazione Comunale, che la valuterà congiuntamente con il Gestore del servizio, motivata richiesta.

16. Per il regolare svolgimento dei servizi sono, inoltre, da evitare posizionamenti di contenitori in zone di difficile transito per condizioni e dimensioni della carreggiata (ad es. strade senza sbocco o non pavimentate).

17. Sono anche da evitare posizionamenti di contenitori qualora si intenda rispettare luoghi di interesse culturale, religioso ed ambientale, quali zone archeologiche, chiese, monumenti, musei o palazzi storici ed eventuali necessità di arredo urbano, pur rimanendo obbligatoria per tali zone l'effettuazione del servizio.

18. E' fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori degli operatori e dei mezzi, sia su suolo pubblico che privato.

19. Sui contenitori, siano essi mastelli, bidoni o cassonetti carrellati, devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia.